

## NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE PENDENTE

- (1) l'ufficio dell'agenzia delle entrate destinatario della domanda è quello competente sull'atto impugnato;
- (2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- (3) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia ovvero una lite per la quale la pronuncia è divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (commissione tributaria provinciale, commissione tributaria regionale, commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, commissione tributaria centrale, tribunale, corte di appello, corte di cassazione);
- (4) indicare la città in cui ha sede la commissione tributaria o il tribunale o la corte d'appello;
- (5) il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni);
- (6) il numero è rilevabile dall'atto impugnato;
- (7) indicare il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce ad imposte dirette, IVA o IRAP ovvero l'anno di registrazione per l'imposta di registro. Il campo non deve essere compilato se l'atto impugnato si riferisce ad altri tributi;
- (8) indicare la data di notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio);
- (9) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- (10) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- (11) il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni

collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;

- (12) indicare l'importo dovuto per la definizione;
- (13) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto;
- (14) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale indicare l'importo della prima rata versata. Va allegato l'attestato di versamento. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;
- (15) indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Amministrazione finanziaria pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi per effetto di acquiescenza parziale o di giudicato interno. Vanno allegate le ricevute di versamento;
- (16) il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio sia deceduto oppure si tratti di persona incapace, fallito, associazione o società, anche in liquidazione; va compilato anche qualora la domanda venga sottoscritta da procuratore speciale o generale. In questo riquadro devono essere indicati i dati dell'erede, del tutore, del rappresentante, del liquidatore o del curatore fallimentare. Nella casella codice carica relativa a colui che presenta la domanda in luogo del ricorrente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:
  - 1 rappresentante legale ovvero procuratore speciale o generale;
  - 2 erede;
  - 3 tutore;
  - 4 curatore fallimentare;
  - 5 liquidatore.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia al provvedimento a cui il presente modello di domanda è allegato e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), servizio di documentazione tributaria, e presso qualunque ufficio locale dell'agenzia.